

Bruxelles, 1° giugno 2017
(OR. en)

9823/17

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0278 (COD)**

**SOC 447
MI 465
ANTIDISCRIM 30
AUDIO 79
CODEC 944**

RELAZIONE

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9483/1/17 REV 1 SOC 414 MI 438 ANTIDISCRIM 28 AUDIO 70 CODEC 875
n. doc. Comm.:	14799/15 SOC 700 MI 770 ANTIDISCRIM 15 AUDIO 34 CODEC 1774 + ADD 1 - ADD 3 - COM(2015) 615 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Nel dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato la proposta relativa all'atto europeo sull'accessibilità che, una volta adottato, renderebbe una serie di prodotti e servizi nell'Unione europea (UE) più accessibili alle persone con disabilità. Nel corso delle discussioni, condotte ai livelli tecnico e politico, le delegazioni hanno espresso ampio sostegno all'obiettivo della proposta. La proposta di atto europeo sull'accessibilità era stata anche individuata nella dichiarazione interistituzionale sulle priorità legislative dell'UE come uno dei fascicoli su cui il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea dovrebbero realizzare rapidi progressi legislativi e, se possibile, completare i lavori prima della fine del 2017.

La presidenza maltese ha investito molte risorse per portare avanti i lavori in merito all'atto europeo sull'accessibilità, anche attraverso un dibattito sostanziale sul fascicolo in sede di Coreper. Nel complesso il Gruppo ha dedicato al fascicolo sette giorni di riunione nel corso del semestre.

Tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali d'esame sulla proposta nel suo insieme. Le delegazioni danese, maltese e del Regno Unito hanno formulato riserve di esame parlamentare.

Nel frattempo il Parlamento europeo ha esaminato il fascicolo a livello di commissione, ma non ha ancora adottato il suo parere in sessione plenaria¹.

II. APPROCCIO DELLA PRESIDENZA MALTESE

Alla fine del 2016 la proposta della Commissione era stata discussa in maniera approfondita nel corso di due presidenze, ma il Consiglio non aveva ancora definito il suo approccio. Al fine di chiarire la situazione, le presidenze slovacca e maltese hanno inviato un questionario dettagliato alle delegazioni nel dicembre 2016².

Le risposte delle delegazioni hanno fornito un quadro più chiaro delle loro preoccupazioni, anche per quanto riguarda la struttura della proposta, il campo di applicazione, i requisiti di accessibilità riportati nell'allegato I e gli oneri amministrativi e finanziari che l'atto europeo sull'accessibilità può comportare per gli operatori economici (comprese le PMI) e per le autorità. In particolare, varie delegazioni hanno espresso l'opinione che altri strumenti dell'Unione (ad esempio gli appalti pubblici e i fondi dell'UE) che già prevedono obblighi di accessibilità (si veda l'articolo 1, paragrafo 3, della proposta) non debbano essere compresi nel campo di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità.

¹ Il relatore per la commissione competente (IMCO) è Morten LØKKEGAARD (DK/ALDE).
Il relatore per la commissione EMPL è Adám KÓSA (HU/PPE).

² Doc. 15480/16.

Sulla base delle risposte al questionario e delle successive discussioni in sede di Gruppo, la presidenza maltese ha elaborato diverse serie successive di proposte redazionali. Sono stati inoltre chiesti al Coreper orientamenti politici in merito alla struttura e al campo di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità nonché alla possibile inclusione nella direttiva di una specifica marcatura relativa all'accessibilità³.

La presidenza ha preso atto con soddisfazione del fatto che la discussione in sede di Coreper abbia permesso di fornire al Gruppo gli orientamenti chiari che seguono:

- l'atto europeo sull'accessibilità dovrebbe concentrarsi su prodotti e servizi selezionati;
- gli obblighi connessi agli altri strumenti dell'Unione menzionati nella proposta (ad esempio gli appalti pubblici e i fondi dell'UE) che già prevedono obblighi di accessibilità dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità;
- la struttura dell'atto europeo sull'accessibilità dovrebbe restare quella proposta dalla Commissione (conformità al nuovo quadro legislativo (NLF) e ai provvedimenti di vigilanza del mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda i requisiti di accessibilità contenuti nell'atto europeo sull'accessibilità), dal momento che la struttura in questione può essere utilizzata per diversi tipi di rischi del prodotto;
- per il settore audiovisivo, sarebbe importante chiarire quali aspetti dovrebbero essere inclusi nella direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) e quali nell'atto europeo sull'accessibilità;
- l'ambiente costruito dovrebbe essere escluso dalla direttiva poiché una direttiva non dovrebbe contenere raccomandazioni o disposizioni facoltative;
- dal momento che varie delegazioni temono che l'introduzione di una specifica marcatura relativa all'accessibilità da usare sui prodotti conformi possa comportare oneri amministrativi, non sarebbe utile includere tale marcatura nell'atto europeo sull'accessibilità.

³ Doc. 6744/1/17 REV 1.

III. PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DALLA PRESIDENZA MALTESE

Per quanto riguarda i settori, i prodotti, i servizi e i requisiti di accessibilità specifici e altri elementi del progetto di direttiva, si riportano di seguito le modifiche più importanti apportate dalla presidenza.⁴

È stata ulteriormente precisata **la gamma di prodotti oggetto dell'atto unico sull'accessibilità** (articolo 1, paragrafo 1). Nel complesso, questa parte del testo non è stata ritenuta controversa, ma sono stati aggiunti i seguenti chiarimenti: i terminali self-service contemplati sono quelli *destinati alla fornitura dei servizi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva* (ad esempio gli sportelli automatici per i servizi bancari e i terminali per il check-in per i servizi di trasporto passeggeri). Sono stati inoltre aggiunti al campo di applicazione i lettori di libri elettronici (e-reader).

È stata apportata una serie di chiarimenti alle disposizioni relative ai **servizi oggetto dell'atto europeo sull'accessibilità** (articolo 1, paragrafo 2). In linea generale, l'elenco dei servizi è rimasto invariato; il campo di applicazione comprende i servizi di comunicazione elettronica, i servizi che forniscono accesso ai servizi di media audiovisivi, alcuni elementi dei servizi di trasporto passeggeri, i servizi bancari per i consumatori, i libri elettronici (e-book) e il commercio elettronico. I servizi di risposta e di trattamento delle comunicazioni di emergenza sono stati aggiunti al campo di applicazione. Tuttavia, è stato precisato che tali servizi devono *essere forniti ai consumatori*. Dal momento che la maggior parte dei servizi compresi nella proposta di atto europeo sull'accessibilità sono già regolamentati a livello dell'Unione, è importante che nel testo dell'atto i legami tra quest'ultimo e altre normative settoriali siano chiari e a prova di sviluppi futuri; la presidenza ha pertanto apportato ulteriori modifiche a tale riguardo. Le modifiche al testo dell'articolo 1, paragrafo 2, hanno reso necessarie ulteriori modifiche delle definizioni nell'articolo 2 e nei considerando.

A seguito dell'ultima riunione del Gruppo tenutasi il 15 e 16 maggio, la presidenza ha ulteriormente perfezionato il testo relativo al campo di applicazione per quanto riguarda gli elementi seguenti: i "terminali self-service interattivi" nell'ambito della fornitura di servizi (articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto iv)), i "servizi di comunicazione elettronica" (articolo 1, paragrafo 2, lettera a)), i "terminali self-service" nell'ambito dei servizi di trasporto (articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto iii)), i libri elettronici (e-book) (articolo 1, paragrafo 2, lettera e)) e il diritto d'autore (articolo 1, paragrafo 4).

⁴ L'ultimo testo della presidenza figura nel doc. 9483/17 ADD 1.

L'articolo 1, paragrafo 3, relativo al **campo di applicazione** e il capo VI (articoli da 21 a 23) relativo ai **requisiti di accessibilità negli altri atti legislativi dell'Unione** nonché le parti corrispondenti dell'allegato I sono stati soppressi. A seguito di questa soppressione dal campo di applicazione, tutti i riferimenti agli appalti pubblici e ai fondi dell'UE sono stati soppressi dal testo dell'atto europeo sull'accessibilità.

Una serie di **nuove definizioni** sono state aggiunte all'articolo 2 ("apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi", "comunicazioni di emergenza", "centro di raccolta delle chiamate di emergenza", "servizio di emergenza", "piccole e medie imprese", "apparecchiatura terminale per consumatori", "capacità informatica interattiva", "lettore di libro elettronico (e-reader)", "biglietteria intelligente" e "biglietteria elettronica"). La definizione di "progettazione universale" è stata soppressa dall'articolo 2 in quanto tale termine non è utilizzato nel testo legislativo stesso.

Alla luce delle preoccupazioni degli Stati membri, la presidenza ha completamente rimaneggiato **l'articolo 3 e l'allegato I, che stabiliscono i requisiti di accessibilità**. I requisiti generali relativi a tutti i prodotti e tutti i servizi contemplati dalla direttiva sono riportati, rispettivamente, nelle sezioni I e III dell'allegato I. Le altre sezioni dell'allegato I si riferiscono solo ad alcuni prodotti (sezione II) o servizi (sezione IV). Tale struttura ha consentito la razionalizzazione dell'allegato I (meno ripetizioni), ma ha anche permesso di prevedere, secondo necessità, requisiti di accessibilità specifici per settore o prodotto. Al fine di **eliminare possibili conflitti tra l'atto europeo sull'accessibilità e la normativa settoriale dell'Unione** che già disciplina l'accessibilità nel settore dei trasporti, sono state aggiunte precisazioni agli articoli 1 e 3 (si veda in particolare l'articolo 3, paragrafi da 11 a 16).

Dal momento che varie delegazioni hanno manifestato preoccupazioni in merito ai costi potenzialmente elevati che l'osservanza dei requisiti di accessibilità potrebbe comportare per le PMI e le microimprese, la presidenza ha proposto che le **microimprese che offrono servizi** siano esentate dall'osservanza dei requisiti di accessibilità dell'atto europeo sull'accessibilità (articolo 3, paragrafo 4 (nuovo)).

Anche l'ambiente costruito è stato escluso dall'atto europeo sull'accessibilità.

La formulazione degli articoli relativi agli *obblighi che devono essere rispettati dagli operatori economici* che trattano i prodotti (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori di cui agli articoli da 5 a 10) e i *fornitori di servizi* (articolo 11) è stata modificata ovunque sostituendo i riferimenti al "**rischio** connesso all'accessibilità" con la "**non conformità ai requisiti di accessibilità applicabili**" ecc. Modifiche in tal senso sono state apportate anche all'articolo 19 sulla *vigilanza del mercato*. È stata illustrata anche la nozione di "requisiti di accessibilità applicabili".

Nell'**articolo 12, relativo alla modifica sostanziale e all'onere sproporzionato**, sono state inserite due importanti proposte redazionali al fine di ridurre gli oneri per gli operatori economici. Dopo aver valutato se la conformità ai requisiti di accessibilità imponga un onere sproporzionato, il fornitore di servizi che utilizza terminali self-service potrebbe decidere che *solo alcuni dei suoi terminali self-service* sono accessibili (paragrafo 3 bis (nuovo)). A parte tale modifica, tutti gli operatori economici dovrebbero solo *conservare la documentazione necessaria per un periodo di 5 anni* (invece di un periodo di tempo illimitato come indicato nella proposta, o di 10 anni come indicato in una precedente versione del testo; si veda il paragrafo 6).

La presidenza ha leggermente modificato l'**articolo 27 bis relativo alle misure transitorie**, proponendo che gli Stati membri possano stabilire per i *terminali self-service* un periodo transitorio più lungo, fino a 15 anni, rispetto ad altri *prodotti che sono utilizzati per la fornitura di servizi* (per i quali il periodo è di 5 anni).

Inoltre, la presidenza ha perfezionato diversi aspetti del testo alla luce delle ultime discussioni e delle osservazioni scritte pervenute. Il testo completo, incluse le ultime modifiche proposte dalla presidenza, figura nel doc. 9483/17 ADD 1.

IV. LAVORI FUTURI

A seguito di intensi lavori sono stati compiuti progressi concreti nel corso della presidenza maltese. Il Gruppo ha discusso il testo nella sua integralità e ha rivisto molti dettagli tecnici secondo necessità.

Tuttavia, alcuni Stati membri devono ancora mettere a punto la loro posizione sul fascicolo o su parti specifiche di questo testo complesso. In particolare, i dettagli tecnici richiedono un'analisi ulteriore. Alcune delegazioni desiderano inoltre effettuare proprie valutazioni d'impatto prima di decidere in merito al loro approccio al fascicolo.

Poiché tutti gli aspetti del fascicolo sono stati esaminati dagli organi preparatori del Consiglio, la presidenza entrante è ora in una buona posizione per proseguire i lavori sul fascicolo.

La presidenza ritiene che l'esito del suo lavoro segni un importante passo avanti verso la definizione di una posizione del Consiglio sulla direttiva. Durante il prossimo semestre, gli organi preparatori del Consiglio proseguiranno le discussioni al fine di concordare una posizione del Consiglio e avviare i negoziati con il Parlamento europeo.